

REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia

direzione.A08@regione.piemonte.it

Data 21.11.2008

Protocollo

**Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 52-10505  
in data 29/12/2008** relativa all'approvazione della Variante generale al P.R.G.C. del  
Comune di Condove, adottata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del  
26.09.06 e D.C. n. 36, in data 10.07.2008.

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della  
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..**

In tutti gli elaborati cartografici e nel testo normativo si intende stralciato ogni riferimento alla  
disciplina di carattere commerciale.

### ELABORATI CARTOGRAFICI

In tutti gli elaborati si stralcia l'area terziaria di nuovo impianto Tn.

Tav. 4, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione  
urbanistica, scala 1:10.000

Nella nota in calce alla legenda si inserisce la seguente precisazione: "Le perimetrazioni  
riportate negli stralci di maggior dettaglio, relativi alle frazioni Ceretto, Giagli, Maffiotto,  
Mocchie, Laietto, Pralesio, Pratobottrile, Ravoire e Magnotti, si intendono prevalenti sulla  
cartografia in scala 1:10.000".

Tav. 4, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione  
urbanistica - zona di fondovalle, scala 1:5.000

Tav. P2 G, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione  
urbanistica, scala 1:10.000

Si intendono modificate in coerenza con gli stralci planimetrici allegati alle presenti  
disposizioni d'ufficio, relativi alle località Poisatto, Truc Le Mura e Rio della Rossa.

Si escludono pertanto dai perimetri delle aree normative le porzioni inserite nella classe  
geologica IIIa, in tutti gli elaborati della Variante.

In particolare, relativamente alle planimetrie riportate in allegato, si stralcia l'area Rn2 e una limitata porzione della Rcm9 in località Poisatto, la porzione orientale e un settore nord del perimetro dell'area Rbb in località Truc Le Mura (Casa Bugnone), il settore territoriale dell'area Rcb in località Rio della Rossa.

### NORME DI ATTUAZIONE

Art. 8 c. 4: si integra il comma con il richiamo alla disciplina vigente “, purché nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 25, c. 19 della L.R. 56/77 e s.m.i.”.

Art. 10, c. 2: si stralcia il punto C2.

Art. 11, c. 4: l'intero comma è sostituito con il seguente: “*Il trasferimento di volume edificabile non è ammesso fra aree di diversa classificazione urbanistica. E' applicabile tra lotti contigui egualmente destinati (con stesso codice), fermi restando i limiti massimi di densità fondiaria definiti al successivo titolo 3° delle presenti N.d.A., in presenza di convenzione o atto unilaterale e previa annotazione nei registri comunali di specifico vincolo per la cubatura trasferita. Fra aree di pari destinazione ma non contigue è ammesso soltanto nell'ambito di un SUE unitario. Fanno eccezione unicamente i trasferimenti finalizzati al reperimento di superfici a servizi pubblici, di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., così come disciplinati all'art. 22/20.*”.

Art. 12/7, c. 2 interventi ammessi: si introduce dopo le parole “Per gli edifici” la precisazione “*rurali ad uso residenziale*”.

Si inserisce il comma aggiuntivo “4. *Gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto cimiteriale devono complessivamente rispettare le disposizioni di cui al 5° comma, art. 27, L.R. 56/77 s.m.i., così come integrate dai limiti dimensionali previsti all'art. 28 della L. 166/2002.*”.

Art. 12/8, c. 6: dopo le parole “carico antropico.” si inserisce la seguente disposizione “*Anche a seguito dell'attuazione degli interventi di minimizzazione del rischio previsti dal cronoprogramma, non sono ammesse nuove unità abitative e completamenti.*”. In calce allo stesso articolo si introduce il comma seguente “13. *Le norme contenute nel presente articolo si intendono prevalenti sulle norme d'area di cui al successivo articolo n. 22.*”.

Si inserisce il seguente articolo che sostituisce integralmente l'art. 12/9.

#### “Art. 12/9 Procedure afferenti i comuni in zona sismica

*Il Comune, in quanto inserito in classe sismica n. 3 ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/02/03 è soggetto alle disposizioni della D.G.R. 61-11017 del 17/11/03 (Prime disposizioni in applicazione dell'ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20/02/2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per costruzioni in zona sismica - Indicazioni procedurali).*

*Su tutto il territorio comunale sono quindi operanti le seguenti prescrizioni procedurali:*



- i progetti delle nuove costruzioni private (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti) devono essere depositati, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio;
- per i progetti di cui al punto precedente si applica il controllo a campione da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 3 della L.R. 19/85 come risultanti a seguito della legge regionale 28/2002 e con modalità definite nelle relative deliberazioni attuative. Lo sportello unico per l'edilizia o i comuni singoli, per i casi in cui lo sportello unico non sia operante, sono altresì tenuti a comunicare trimestralmente alla direzione OO.PP. l'elenco dei progetti presentati;
- i progetti degli edifici pubblici sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e sono depositati presso la Provincia, la quale rilascia l'autorizzazione di cui sopra per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 28/02;
- gli strumenti urbanistici generali e loro Varianti strutturali nonché gli strumenti urbanistici esecutivi sono tenuti al rispetto dell'art. 89 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, secondo le modalità stabilite della L.R. 19/85 e relativa D.G.R. n° 2-19274 del 8/3/1988, così come aggiornate con L.R. 28/02 e relativa D.G.R. n° 37-8397 del 10/2/2003."

Art. 18: si stralcia l'intero articolo.

Art. 21 c. 4: al termine del comma si inserisce la frase seguente "Sono escluse dal recupero le strutture precarie e le costruzioni con tipologie non coerenti con le destinazioni d'uso che si intendono assegnare."

Art. 22: al termine dell'articolo si introducono i seguenti commi: "7. Sono da considerarsi prevalenti sulle seguenti norme le prescrizioni di cui all'art. 12/8, derivanti da limitazioni di carattere geologico o idraulico.

8. Tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché le nuove costruzioni, dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle tipologie edilizie e degli elementi di valore documentario caratterizzanti l'edificato storicamente consolidato, senza alterare la percezione d'insieme dell'ambiente costruito e gli equilibri compositivi dei singoli edifici. A tal fine dovrà essere prestato particolare riguardo al mantenimento degli allineamenti sui fronti principali, al rispetto della continuità delle cortine edilizie, degli orientamenti e delle pendenze delle falde, dei ritmi pieni-vuoti e delle dimensioni delle aperture, dei profili delle coperture, nonché all'inserimento di nuovi volumi nel contesto paesaggistico.

E' facoltà della commissione edilizia comunale esprimere parere negativo sui progetti che si pongono in contrasto con tale linea di intervento."

Art. 22/5, 5): al termine del punto si inserisce la seguente disposizione: "Ogni singolo caso sarà oggetto di specifica valutazione dell'U.T.C. e della C.I.E. in relazione alla necessità di evitare un generale livellamento delle linee di colmo e di gronda delle coperture."

Art. 22/7, Prescrizioni particolari, 2): si inseriscono, dopo le parole "parcheggio pubblico", le seguenti "e verde", nonché si sostituisce il valore "7" con il "9".



Art. 22/8:

*Modalità di attuazione*

Dopo le parole “diretto per interventi b) c) d)” si stralcia la lettera “f”. Si introduce la lettera “f)” dopo le parole “intervento di tipo e)”.

*Prescrizioni particolari*

2) si inseriscono, dopo le parole “parcheggio pubblico”, le seguenti “e verde”, nonché si sostituisce il valore “7” con il “9”.

Art. 22/9:

*Modalità di attuazione*

Dopo le parole “di tipo e) ed f)” si stralcia la specificazione “> 5000 mq”.

*Prescrizioni particolari*

3) nell’ultima frase si inseriscono, dopo le parole “parcheggio pubblico”, le seguenti “e verde”, si sostituisce inoltre il valore “5” con il “9”.

Art. 22/14:

*Prescrizioni particolari*

1) dopo le parole “continuità dei percorsi” si inserisce la seguente prescrizione “e non siano previsti nuovi accessi veicolari diretti sulla ex-SS24.”

2) si stralcia l’intero punto.

Art. 22/16: si stralcia l’intero articolo.


Il Responsabile del Settore  
Territoriale Provincia di Torino  
arch. Arturo BRACCO




Il Direttore  
arch. Mariella OLIVIER

**IL VICARIO**  
dott. Ezio ABATELLI









-  Classe IIIA
-  Classe IIIB3
-  Classe IIIB2
-  Classe III indifferenziata
-  Classe IIa1
-  Classe IIa2
-  Classe IIb

*[Handwritten signature]*

Località Truc Le Mura






-  Classe III B 3
-  Classe III indifferenziata
-  Classe IIa 1
-  Classe IIb
-  Classe III B2
-  Classe IIIA

Località Poissatto

*M*





-  Classe III indifferenziata
-  Classe IIa1
-  Classe IIb
-  Classe IIIB2
-  Classe IIIA

Località Rio Rossa / Fucine

*M*

